

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Provincia di Bologna

Piazza Unità d'Italia n.7 – cap.40021 Borgo Tossignano
Tel.0542/91111 – 91212
E-mail: urp@comune.borgotossignano.bo.it

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE E LA MOBILITA' DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20. DEL 10/03/2011

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.49 DEL 28/11/2016

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali
- Art. 2 - Commissione assegnazioni e mobilità alloggi erp

TITOLO I

L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- Art. 3 - Modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica attraverso Graduatorie chiuse o aperte
- Art. 4 - Contenuti del Bando di concorso per la formazione delle Graduatorie chiuse e modalità di formazione delle Graduatorie aperte
- Art. 5 - Contenuto e presentazione delle domande
- Art. 6 - Criteri e punteggi per la formazione delle Graduatorie
- Art. 7 - Formazione delle Graduatorie chiuse e aperte
- Art. 8 - Controlli e verifiche
- Art. 9 - Graduatorie Speciali ricavate dalle Graduatorie
- Art. 10 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
- Art. 11 - Assegnazione alloggi - standard abitativi
- Art. 12 - Assegnazione alloggi – criteri e modalità
- Art. 13 - Assegnazione di alloggi in deroga per situazioni di emergenza abitativa

TITOLO II

MOBILITA' NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- Art. 14 - Criteri generali di gestione della mobilità
- Art. 15 - Mobilità d'ufficio
- Art. 16 - Mobilità su istanza
- Art. 17 - Punteggi per la mobilità
- Art. 18 - Assegnazione alloggi in mobilità
- Art. 19 - Mobilità intercomunale

TITOLO III

NORME FINALI

- Art. 20 - Entrata in vigore e norme finali

Art. 1
Oggetto del Regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e la mobilità degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di seguito denominati alloggi di ERP, disponibili nel territorio del Comune di Borgo Tossignano, in osservanza alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24, “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”, successive modifiche e integrazioni.
2. Le procedure di mobilità degli assegnatari, volte al miglior soddisfacimento delle esigenze degli utenti assegnatari e al più razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio erp, hanno la priorità sulle procedure di assegnazione nella misura di alloggi disponibili e con le modalità definite al Titolo II.
3. Per evitare le duplicazioni delle domande di partecipazione ai Bandi, o agli Avvisi pubblici, previsti dal presente Regolamento e la possibilità di beneficiare più volte, per lo stesso soggetto, di punteggi per la medesima condizione vale il principio che ogni persona può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.
4. Gli uffici comunali e/o gli uffici di eventuali soggetti gestori, le modalità organizzative (ruoli responsabilità, provvedimenti ed atti, funzioni amministrative, di supporto e segretariali) con le quali viene data attuazione al presente Regolamento sono definiti negli specifici provvedimenti delle Amministrazioni comunali previsti dalla normativa.

Art. 2
Commissione assegnazioni e mobilità alloggi erp

1. La formazione delle Graduatorie, provvisorie e definitive, per l’assegnazione degli alloggi e delle Graduatorie speciali è effettuata ai sensi del comma e) dell’art. 25 della Legge Regionale 24/2001 da un’apposita Commissione comunale che opera sulla base della preventiva istruttoria effettuata dai competenti uffici. Alla stessa commissione sono attribuiti i medesimi compiti anche in tema di mobilità degli assegnatari negli alloggi, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 24/2001.
2. La Commissione di cui al comma 1) è composta in numero dispari da:
 - a. esperti in materia scelti dall’Amministrazione comunale;
 - b. un funzionario per ogni eventuale soggetto gestore del patrimonio abitativo;
 - c. un componente dell’Azienda Servizi alla Persona;
 - d. un rappresentante, esperto in materia, per ognuna delle tre delle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini maggiormente rappresentative.La Commissione può, con apposito atto, essere costituita in forma associata.
3. Nei casi di cui al comma 2, ultimo periodo, per l’esame delle singole Graduatorie comunali e per le assegnazioni, la Commissione può essere integrata da un funzionario delegato dal Comune interessato.
4. La Commissione rimane in carica 3 anni e comunque fino alla nomina dei componenti della nuova Commissione. I componenti sono nominati dal Sindaco o dai Sindaci nel caso di commissione costituita in forma associata. Con il medesimo provvedimento viene nominato il Presidente scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo. Per ogni componente della Commissione deve essere nominato un membro supplente contestualmente alla nomina dei membri effettivi. Il supplente del Presidente svolge le funzioni del Presidente.
5. La partecipazione alla Commissione non viene remunerata con gettone di presenza. Le modalità di funzionamento delle Commissioni, di pubblicazione dei verbali in originale, degli eventuali rimborsi delle spese di viaggio sono definiti negli atti di costituzione e nomina.

6. La Commissione è convocata dal Presidente con un preavviso di norma di almeno 5 giorni lavorativi. Le sedute sono valide con la presenza del Presidente e di almeno tre membri e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Un funzionario dei Comuni o dell'Ente gestore svolge le funzioni di Segretario della Commissione.
7. Ai fini della valutazione e relativa assegnazione di punteggio di cui all'art. 6, comma 8, il Presidente può far partecipare alla Commissione, senza diritto di voto, gli operatori dei servizi socio sanitari responsabili dei casi.
8. I componenti della Commissione e tutti coloro che partecipano ad essa, sia come impiegati pubblici sia in qualità di pubblici ufficiali, sono tenuti al segreto d'ufficio, nonché al rispetto delle norme poste a tutela e protezione dei dati personali di cui si viene a conoscenza e che sono trattati nell'esercizio delle funzioni della Commissione stessa.

TITOLO I

L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 3

Modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica attraverso Graduatorie chiuse o aperte

1. Al fine dell'assegnazione degli alloggi di erp il Comune può, a seconda delle necessità:
 - a) indire un **pubblico concorso** mediante Bando generale, da emanarsi a cadenza quadriennale, rivolto ai soggetti e ai nuclei, non già assegnatari di alloggio erp, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 15 e 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, così come specificati con la Delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12 febbraio 2002 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai soggetti di cui all'art. 40 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche e integrazioni. La **Graduatoria** che ne consegue è **chiusa** e sostituisce integralmente quella precedente.
 - b) avvalersi di una **Graduatoria aperta** – rivolta ai soggetti e ai nuclei, non già assegnatari di un alloggio erp (in possesso dei requisiti di cui agli artt. 15 e 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, così come specificati con la Delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12 febbraio 2002 e successive modifiche e integrazioni nonché ai soggetti di cui all'art. 40 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche e integrazioni) – aggiornata con cadenza periodica semestrale sulla base di criteri deliberati dal Comune. La cadenza può essere modificata con atto di Giunta comunale. Gli alloggi disponibili sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria, come risulta a seguito dell'ultimo aggiornamento.
2. La Graduatoria chiusa conseguente al Bando generale di cui al comma 1. lett. a) viene aggiornata, di norma annualmente, mediante Bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità del Bando generale, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
3. I Bandi di concorso – generali e integrativi – devono essere pubblicati per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e il Comune deve assicurarne la massima pubblicizzazione.
4. Sia le Graduatorie aperte che le Graduatorie chiuse conservano la loro efficacia fino a quando non vengano aggiornate o sostituite nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Bando, o Avviso pubblico, sulla base del quale si sono formate le Graduatorie stesse.
5. La Giunta comunale può optare fra la Graduatoria aperta e quella chiusa, e viceversa. Di norma, tale opzione può essere esercitata al termine del Bando quadriennale se il Comune ha la Graduatoria chiusa e all'inizio dell'anno solare se il Comune ha la Graduatoria aperta.
6. Quando non espressamente specificato, e quando non in contrasto, le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi applicabili ad entrambi i tipi di Graduatoria di cui al precedente comma 1.

Art. 4

Contenuti del Bando di concorso per la formazione delle Graduatorie chiuse e modalità di formazione delle Graduatorie aperte

1. Il Bando di concorso pubblico di cui all'art. 3 – comma 1. lett. a) – deve contenere:
 - a) l'indicazione dei requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 come specificati dalla prevista deliberazione del Consiglio Regionale e le condizioni che danno origine ai punteggi ai sensi di quanto stabilito dal presente Regolamento;

- b) la normativa di carattere generale sui canoni di locazione applicata agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- c) il termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione della domanda;
- d) le modalità di presentazione della domanda.

I medesimi requisiti dovranno essere contenuto nel bando da emettersi nel caso di prima applicazione delle graduatorie aperte

- 2. La Graduatoria aperta predisposta dalla Commissione è approvata e pubblicata dal competente servizio comunale nei termini e con le modalità descritte negli atti di cui al precedente art. 2, comma 5. Durante il periodo di pubblicazione (di norma quindici giorni) potranno essere prodotti ricorsi che saranno esaminati dalla Commissione stessa entro i quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione. La Graduatoria definitiva è approvata dal Comune sulla base dei ricorsi esaminati dalla Commissione. La Graduatoria definitiva verrà aggiornata ogni 6 mesi tenendo conto delle domande nel frattempo presentate e delle integrazioni promosse d'ufficio di cui al successivo comma 3. All'inizio di ogni anno, su proposta della Commissione, il Comune determinerà la Graduatoria dei richiedenti in posizione utile all'assegnazione, depennando le domande il cui punteggio sia inferiore ad un terzo del punteggio massimo. Comunque, i richiedenti esclusi potranno successivamente ripresentare domanda nel caso di modifica delle condizioni che comportino un aumento del punteggio.
- 3. In caso di Graduatoria aperta, i richiedenti che ritengano di avere diritto ad una maggiorazione del punteggio assegnato a seguito di mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate possono presentare istanza d'integrazione della precedente domanda producendo la relativa documentazione. L'istanza sarà oggetto di esame da parte della Commissione di cui al precedente art. 2, che procederà all'eventuale proposta di aggiornamento della Graduatoria vigente qualora ritenga l'istanza stessa ammissibile da presentarsi al Comune per l'approvazione. La domanda precedente verrà integrata con gli aggiornamenti presentati che saranno considerati ai fini delle successive verifiche e adempimenti. L'integrazione della domanda potrà, altresì, essere promossa d'ufficio in presenza di elementi accertati che siano intervenuti a modificare significativamente le condizioni dichiarate.

Art. 5

Contenuto e presentazione delle domande

- 1. La domanda, redatta su apposito modulo, deve indicare:
 - la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
 - la composizione del nucleo familiare cui la domanda di assegnazione si riferisce corredata dagli elementi anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente, nonché il luogo in cui i componenti medesimi prestano la propria attività lavorativa;
 - i valori I.S.E. e I.S.E.E. del nucleo familiare determinato ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - le condizioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione delle Graduatorie;
 - il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico (Graduatoria chiusa) o finalizzate alla formazione delle Graduatorie aperte.
- 2. Il concorrente deve altresì dichiarare, nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti prescritti di cui all'art. 15 della L.R. n.24/2001, come specificati dall'apposita deliberazione del Consiglio regionale, che sussistono a suo favore e/o dei componenti il nucleo familiare.
- 3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune accerta i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d'ufficio con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra Pubblica Amministrazione. Il concorrente dovrà allegare ogni altro documento, non acquisibile presso la P.A., che attesti le condizioni oggettive e soggettive di cui ai successivi articoli, ritenuto utile per la progressione in graduatoria.
- 4. Coloro che occupano illegalmente o senza titolo un alloggio erp non possono presentare domanda di assegnazione dell'alloggio rispettivamente prima di 24 mesi dal rilascio dell'alloggio occupato abusivamente e prima di sei mesi dal rilascio dell'alloggio occupato senza titolo.

5 “Nel rispetto di quanto disposto dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna N. 15/2015 si precisa altresì che può chiedere l’assegnazione il richiedente che:

- 1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- 2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso.”

Art. 6 **Criteri e punteggi per la formazione delle Graduatorie**

1. Al fine della formazione della Graduatoria, i criteri per l’assegnazione dei punteggi fanno riferimento alle seguenti condizioni soggettive ed oggettive:
 - A. disagio abitativo**
 - B. disagio economico**
 - C. composizione del nucleo**
 - D. altre condizioni**
 - E. disagio sociale**
2. La situazione di **disagio abitativo** deve essere specificatamente documentata e accertata da parte dell’Autorità competente ed esistere da almeno 2 anni dalla data della domanda, ad esclusione dei successivi punti A.3., A.5. e A.6..

Per ottenere i punteggi previsti per le situazioni di disagio abitativo di cui ai successivi punti A.1, A.2., A.4., A.5. e A.7. il concorrente deve dimostrare di avere in essere, alla data della domanda, un contratto di affitto regolarmente registrato da almeno 2 anni relativo all’alloggio (o allo spazio impropriamente adibito ad alloggio) o risiedere nell’alloggio (o nello spazio impropriamente adibito come tale) da almeno 2 anni.

Per la valutazione del **disagio abitativo** si individuano inoltre le seguenti condizioni e relativi punteggi:

A. – Condizioni di disagio abitativo	punti
A.1. Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione intendendosi per tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni. Il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra Graduatoria.	3
A.2. Sistemazione in alloggio certificato dal competente Servizio dell’AUSL come “alloggio antighienico” (così come previsto dal Regolamento comunale di Igiene) secondo la seguente classificazione: • mediocre • cattivo • pessimo In caso di assegnazione di alloggio conseguente al riconoscimento di tale condizione il Comune dovrà dare comunicazione al competente Ufficio dell’A.S.L. che ha certificato l’antighienicità stessa. L’antighienicità e il relativo punteggio possono essere riconosciuti solo nel caso in cui l’alloggio non sia già stato certificato come antighienico in precedenza.	0,5 1 1,5

Il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione di antigieneità è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra Graduatoria. L'antigieneità dell'alloggio (individuato attraverso gli estremi catastali) può inoltre essere riconosciuta solo nel caso in cui essa sia insorta – e certificata dall'AUSL – in epoca precedente sia a un eventuale provvedimento di sfratto sia alla richiesta di saldo degli eventuali canoni pregressi da parte del proprietario dell'alloggio.	
A.3. Sistemazione abitativa precaria concordata o procurata con/o dall'Amministrazione Comunale, con/o dagli enti pubblici competenti o da altri soggetti ed enti in accordo o in convenzione con essi.	3
A.4. Sottodimensionamento dell'alloggio. Il grado di sottodimensionamento dell'alloggio si valuta con riferimento ai seguenti parametri abitativi minimi, definiti in funzione della Superficie complessiva (Sc) dell'alloggio e del numero dei componenti il nucleo familiare (abitanti) tenendo conto delle seguenti Superfici minime per abitante, fissate dal Decreto 5 Luglio 1975 del Ministero della Sanità: • 1 abitante 28 mq • 2 abitanti 38 mq • 3 abitanti 42 mq • 4 abitanti 56 mq • 5 abitanti 66 mq • 6 abitanti 76 mq • 7 abitanti 86 mq • per ogni abitante successivo ulteriori 10 mq Ai fini della valutazione del grado di sottodimensionamento dell'alloggio non si computano nel nucleo familiare i minori di età inferiore a 14 anni. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto A.4. le condizioni di sottodimensionamento dell'alloggio devono esistere da almeno 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.	1 2 2 2 2 2 2 2
A.5. Richiedente che debba rilasciare l'abitazione a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, o occupazione abusiva di immobile a seguito di fallimento, con obbligo di rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale.	4
A.6. Richiedente con sistemazione precaria (non concordata o procurata con/o dall'Amministrazione Comunale, con/o dagli enti pubblici competenti o da altri soggetti ed enti in accordo o in convenzione con essi) che derivi da provvedimento già eseguito di sfratto per finita locazione, da verbale di conciliazione giudiziaria da ordinanza di sgombero, da provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio emesso da non oltre un anno alla data della domanda e/o dalla data dell'ultimo aggiornamento. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale.	4
A.7. Alloggio inadeguato per la presenza di barriere architettoniche che determinano grave e irrisolvibile compromissione della autonomia motoria di uno dei componenti del nucleo debitamente documentata da certificazione medica. Sulla base della certificazione medica, il punteggio viene assegnato previa valutazione del livello di visitabilità dell'alloggio e di accessibilità degli spazi esterni (e delle eventuali parti	

comuni), effettuata ai sensi della L. 13/89 e del D.M. 236/89 e s.m.i., con riferimento ai seguenti criteri:	
– spazi esterni (ed eventuali parti comuni) accessibili ma alloggio non visitabile	1
– spazi esterni (ed eventuali parti comuni) non accessibili ma alloggio visitabile	1,5
– spazi esterni (ed eventuali parti comuni) non accessibili e alloggio non visitabile	2
Per accessibilità degli spazi esterni (ed eventuali parti comuni) si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'alloggio.	
Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione (soggiorno o pranzo) e ad almeno un servizio igienico dell'alloggio.	
La valutazione deve risultare da una Relazione sottoscritta da tecnico abilitato, in conformità alle disposizioni specifiche previste dalla L. 13/89 e dal D.M. 236/89 e s.m.i. riguardanti l'accessibilità degli spazi esterni (ed eventuali parti comuni) e la visitabilità degli alloggi.	

3. Le condizioni di cui ai punti A.1. e A.2., A.3. e A.6. non sono rispettivamente cumulabili fra loro. La condizione di cui al punto A.3 non è cumulabile con le altre condizioni di tipo A. – Disagio Abitativo.
4. In relazione alla **condizione economica del nucleo** sono esclusi dalla valutazione coloro che dichiarano ISE zero o che hanno una somma dei redditi IRPEF o IRAP inferiore al canone di locazione pagato al momento della domanda o dell'assegnazione perché la domanda è considerata incongrua, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - vi siano redditi esenti ai fini IRPEF;
 - il caso sia relazionato dai servizi sociali in modo specifico e la domanda sia supportata da idonea documentazione, comprensiva degli esiti dei controlli e delle verifiche di cui agli artt. 8 e 10; in assenza di redditi il nucleo richiedente deve essere sostenuto economicamente in tutto o in parte dall'ASP, direttamente o indirettamente, come evidenziato da apposita documentazione.
5. Per la valutazione del **disagio economico** si utilizzano i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni nei limiti stabiliti dalla normativa regionale.
 Qualora il richiedente sia in possesso di un'attestazione ISEE ancorché valida ma compilata con i redditi relativi a due anni solari precedenti la presentazione della dichiarazione sostitutiva ISEE, l'Amministrazione comunale si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva ISEE compilata sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale disponibile ai sensi dell'art. 6 comma 6 del DPCM 4 aprile 2001 n. 242 di modifica alla rubrica dell'art. 6 del DPCM 7 maggio 1999 n. 221, sia per la formazione della Graduatoria, che in sede di assegnazione degli alloggi di erp.
 Si indicano di seguito i criteri e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi per il disagio economico:

B. – Condizioni di disagio economico	punti
B.1. Entità dell’ISEE. La valutazione dell’entità dell’ISEE del nucleo e la relativa attribuzione del punteggio si effettua applicando la seguente formula: Punteggio = $4 - (\text{ISEE}/3.000)$ Il punteggio viene attribuito considerando i soli primi tre decimali dopo la virgola (con troncamento) In caso di ISEE pari o superiore ad Euro 12.000,00 il punteggio non viene assegnato. Dal punteggio come sopra ottenuto, si sottraggono 0,40 punti ogni Euro 1.000,00 dei seguenti benefici/redditi ottenuti nell’anno precedente: – redditi economici esenti: quali rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, ecc. – contributi/emolumenti a qualunque titolo quali: contributi per l’affitto, assegno di maternità e nucleo familiare, entrate da lavoro saltuario, ecc.	da 4 a 0
B.2. Incidenza del canone di locazione (con contratto regolarmente registrato) sull’entità dell’ISE riferito all’anno di presentazione della domanda. Il punteggio è assegnato in base ai seguenti criteri: - incidenza del canone sul reddito superiore al 35% e fino al 50%, gradualmente in base alla seguente equazione: punteggio = $2 + ((\text{incidenza canone} - 35) / 15 \times 2)$ - incidenza del canone sul reddito superiore al 50% o in caso di ISE pari a zero (fatto salvo quanto previsto all’art. 6 p.to 4): punteggio = 4 punti Il punteggio non viene assegnato nel caso di provvedimenti di sfratto per morosità di cui ai precedenti punti A.5. e A.6.. Il punteggio relativo al seguente punto B.2. è concesso solo nel caso in cui il concorrente abbia avuto l’assegnazione di un punteggio in relazione al punto B.1.	da 2 a 4

6. In relazione alla **composizione del nucleo** si individuano le seguenti condizioni e relativi punteggi:

C. – Condizioni relative alla composizione del nucleo	punti
C.1. Nucleo familiare composto da quattro unità ed oltre di cui due minori.	1
C.2. Nucleo familiare composto da un solo adulto e uno o più minori a carico, anche in affidamento: - C.2.1. con un minore a carico - C.2.2. con due minori a carico - C.2.3. con più di due minori a carico Gli stessi punteggi vengono attribuiti anche in presenza di figli maggiorenni, fiscalmente a carico, purché studenti. Non si procede all’attribuzione del punteggio se – oltre all’adulto con uno o più minori a carico (o figli maggiorenni, fiscalmente a carico, purché studenti) – nel nucleo familiare anagrafico di provenienza sono presenti ospiti, o coabitanti esterni al nucleo stesso, non legati da vincoli di parentela. Tale condizione dovrà essere autocertificata dall’adulto richiedente e verificata sia in sede di attribuzione del punteggio sia prima dell’eventuale assegnazione dell’alloggio.	4 5 6

sanitari, accompagnato dal relativo progetto di sostegno. Qualora i Servizi Socio-Sanitari accertino, nell'ambito della valutazione, che il nucleo da loro seguito non abbia aderito ad alcun progetto professionale/sociale preferendo rimanere in uno stato di bisogno e di sostegno economico, in sede istruttoria si apportano decurtazioni – fino a 3 punti solo per interi – al punteggio attribuibile nel caso di piena adesione del nucleo al progetto professionale/sociale. Il punteggio minimo attribuibile al nucleo che si trovi in situazione di disagio sociale non può comunque risultare, al netto delle decurtazioni, inferiore a zero punti.	(solo per interi)
--	--------------------------

Art. 7

Formazione delle Graduatorie chiuse e aperte

1. Nel caso di pubblico concorso, concluso il periodo di presentazione delle domande si procede all'istruttoria delle stesse verificandone la completezza e la regolarità, oltre al possesso dei requisiti da parte del richiedente.
2. Si provvede quindi all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato, documentate e/o accertate d'ufficio.
3. La Commissione di cui all'art.2, di norma entro trenta giorni dalla data di chiusura del bando, procede alla formazione ed adozione della Graduatoria Provvisoria. A parità di punteggio conseguito si provvede alla definizione dell'ordine in graduatoria fra i concorrenti mediante sorteggio. Le posizioni acquisite in sede di Bando integrativo saranno collocate in coda alla relativa classe di punteggio, previo eventuale sorteggio tra le stesse. In calce alla Graduatoria sono inoltre elencate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
4. La Graduatoria Provvisoria, con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per la procedura di ricorso, è quindi pubblicata all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore ai venti giorni consecutivi. Sono inoltre adottate ulteriori e diversificate forme di pubblicizzazione atte a rendere edotti i concorrenti degli esiti della valutazione.
5. Entro i venti giorni di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare ricorso nei confronti della propria posizione alla Commissione.
6. La Commissione - di norma entro i successivi trenta giorni - esamina i ricorsi, forma la Graduatoria definitiva e la propone al Comune per l'approvazione. La Graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e sostituisce a tutti gli effetti quella precedente.
7. I commi da 1 a 6 si applicano in caso di Graduatorie chiuse.
8. Per la formazione e l'approvazione delle Graduatorie aperte si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4. In sede di prima applicazione si applica il presente articolo anche alla formazione della prima graduatoria aperta

Art. 8

Controlli e verifiche

1. Oltre alle verifiche di cui all'art. 7 comma 1, sono effettuati specifici controlli a campione sulle domande presentate. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio, anche da altri Enti e soggetti pubblici le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino. L'Amministrazione comunale si riserva, anche e in particolare, di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi, comprese situazioni di omissioni, viene esclusa dalla Graduatoria. In tali casi la domanda non potrà essere comunque ripresentata per i successivi 12 mesi dalla comunicazione dell'esclusione.
3. In generale possono essere espletati in ogni momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda, anche acquisendo le informazioni da altri Enti e soggetti pubblici.

Art. 9

Graduatorie Speciali ricavate dalle Graduatorie

1. La Giunta comunale può annualmente definire con proprio atto la predisposizione di Graduatorie speciali, ricavate da quella generale, con riferimento ad una o più delle seguenti caratteristiche del nucleo:
 - a) coppia di nuova formazione;
 - b) adulto con minore/i a carico
 - c) nucleo composto solamente da anziani ultrasessantacinquenni
 - d) nucleo composto da una sola persona.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 vengono inoltre definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle Graduatorie speciali in relazione alle assegnazioni cui si provvede nell'anno di riferimento. I nuclei familiari costituenti la Graduatoria speciale sono comunque ordinati secondo il punteggio ottenuto nella Graduatoria generale.
3. Una Graduatoria speciale è inoltre stabilmente formulata estraendo da quella generale i nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti diversamente abili con una disabilità che limita la mobilità, al fine di provvedere all'assegnazione prioritaria ad essi di alloggi collocati al piano terra nonché di alloggi inseriti in edifici privi di barriere architettoniche.

Art. 10

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

1. I requisiti, così come tutte le condizioni oggettive e soggettive, devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica della sussistenza dei requisiti da effettuarsi obbligatoriamente prima dell'atto di assegnazione.
2. Nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in Graduatoria in relazione agli alloggi da assegnare si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio sulla base della documentazione acquisita e/o previa richiesta agli interessati della documentazione atta a comprovare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni indicate nella domanda. La documentazione dovrà comprendere anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica, aggiornata agli ultimi dati disponibili.
3. Le dichiarazioni ISEE hanno validità di un anno, ferma restando la necessità di aggiornare la situazione reddituale con gli ultimi redditi disponibili alla data della verifica.
Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6. B.1., non si procede a rettifiche per variazioni del reddito ISEE che non superino in aumento o in diminuzione il 10%.
4. Qualora sia accertata la non sussistenza o la non permanenza di uno o più requisiti, nonché il mutamento o la non sussistenza o permanenza delle condizioni oggettive e soggettive, la posizione viene rimessa alla Commissione la quale assume i provvedimenti di competenza sulla base dei quali

verrà comunicato all'interessato, rispettivamente, l'esclusione dalla Graduatoria o il mutamento del punteggio e relativa nuova posizione in Graduatoria.

5. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di Graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.
6. Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso in opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
7. Il ricorso in opposizione viene valutato dalla Commissione per la successiva comunicazione al richiedente della decisione assunta. L'eventuale aggiornamento della Graduatoria, risultante dalle operazioni di cui al punto precedente, assunto con i suddetti provvedimenti da parte della Commissione, costituisce provvedimento definitivo e sostituisce la precedente a tutti gli effetti.

Art. 11

Assegnazione alloggi - standard abitativi

1. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine di Graduatoria è effettuata dal Comune, secondo gli standard abitativi di seguito specificati:
 - a) ai nuclei familiari composti da 1 persona sono assegnabili alloggi con Superficie complessiva (Sc) non inferiore a mq. 28,00 e non superiore a mq. 42;
 - b) ai nuclei familiari composti da 2 persone sono assegnabili alloggi con Superficie complessiva (Sc) non inferiore a mq. 38,00 e non superiore a mq. 56;
 - c) ai nuclei familiari composti da 3 persone sono assegnabili alloggi con Superficie complessiva (Sc) non inferiore a mq. 42,00 e non superiore a mq. 66;
 - d) ai nuclei familiari composti da 4 persone sono assegnabili alloggi con Superficie complessiva (Sc) non inferiore a mq. 56,00 e non superiore a mq. 76;
 - e) ai nuclei familiari composti da 5 persone sono assegnabili alloggi con Superficie complessiva (Sc) non inferiore a mq. 66,00 e non superiore a mq. 86;
 - f) ai nuclei familiari composti da 6 persone sono assegnabili alloggi con Superficie complessiva (Sc) non inferiore a mq. 76,00 e non superiore a mq. 96;
 - g) ai nuclei familiari composti da 7 persone sono assegnabili alloggi con Superficie complessiva (Sc) non inferiore a mq. 86,00;
 - h) ai nuclei familiari composti da 8 e più persone sono assegnabili alloggi con Superficie complessiva (Sc) non inferiore a mq. 96,00 + mq. 10,00 per ogni persona in più.
2. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto del nascituro.

Art. 12

Assegnazione alloggi – criteri e modalità – accettazione/rifiuto

1. Gli alloggi disponibili sono assegnati agli aventi diritto secondo l'ordine della Graduatoria tenendo conto degli standard di cui all'articolo precedente, della tipologia e ubicazione dell'alloggio, della tipologia di composizione del nucleo, delle eventuali disabilità e/o delle gravi e particolari condizioni di salute, delle eventuali relazioni dei servizi sociali, della priorità degli utenti collocati nella Graduatoria di mobilità, che si trovino nelle stesse condizioni.
2. Nel caso specifico in cui non siano disponibili alloggi adeguati ai concorrenti diversamente abili e/o colpiti da gravi e particolari problemi di salute, sarà mantenuta la collocazione degli stessi nella Graduatoria in attesa di disponibilità di alloggi adeguati, provvedendo ad assegnare gli alloggi disponibili ai nuclei seguenti.

3. Il Comune può proporre, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga agli standard abitativi qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione, nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano una valida soluzione del problema abitativo del nucleo interessato, in rapporto anche alle condizioni degli altri nuclei familiari collocati in Graduatoria.
 4. Anche qualora si ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare, pur essendo la superficie dell'alloggio idonea alla composizione del nucleo stesso, si può provvedere, motivatamente, a proporre assegnazioni in deroga ai definiti standard abitativi.
 5. Gli aventi diritto sono convocati per l'accettazione dell'alloggio, che deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata.
 6. **L'accettazione o il rifiuto** dell'alloggio dovrà essere sottoscritto dell'interessato entro il termine assegnato, pena l'esclusione automatica dalla Graduatoria.
 7. La rinuncia ad un alloggio proposto secondo i criteri di cui al comma 1 comporta l'esclusione automatica dalla Graduatoria se non motivata da gravi e documentati motivi da valutarsi da parte della Commissione. Nei casi invece di proposta di assegnazione in deroga di cui ai commi 3 e 4, il concorrente che rifiuta la proposta rimane comunque iscritto nella Graduatoria nella medesima collocazione, in attesa di alloggio adeguato.
 8. In caso di rinunce ritenute giustificate dalla Commissione, gli interessati non perdono il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili, in relazione alle rispettive posizioni in Graduatoria, quali risulteranno anche in seguito a suo aggiornamento o alla sua integrale sostituzione e, comunque, previa nuova verifica, se del caso, del permanere dei requisiti e delle condizioni a norma del precedente art.10.
 9. L'Ente Gestore, sulla base dei provvedimenti di assegnazione, convoca gli assegnatari per la stipulazione del contratto e per la consegna dell'alloggio.
 10. Nel contratto di assegnazione è inserita una clausola che impegna espressamente l'assegnatario ad accettare la mobilità d'ufficio prevista dall'art. 15 anche, ed in particolare, qualora si dovessero determinare condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio. La condizione di sottoutilizzo si determina nei seguenti tre casi:
 - a) alloggio di Superficie complessiva (Sc) superiore a 42 mq. occupato da 1 sola persona;
 - b) alloggio di Superficie complessiva (Sc) superiore a 56 mq. occupato da 2 persone;
 - c) alloggio di Superficie complessiva (Sc) superiore a 66 mq. occupato da 3 persone.
- Tranne che nei casi espressamente previsti dall' art. 15, comma 3, le spese di trasloco per mobilità sono a carico dell'assegnatario.
11. L'assegnatario che, previa diffida, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio e ad occuparlo entro i termini indicati nella comunicazione è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla Graduatoria, salvo giustificato motivo che deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al Comune e che verrà ritenuto valido solo previa decisione della Giunta comunale.
 12. Il nucleo familiare assegnatario che, dopo aver sottoscritto il contratto, non occupi l'alloggio entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente decade dall'assegnazione con conseguente esclusione definitiva dalla Graduatoria e risoluzione di diritto del contratto di locazione.
 13. Nel caso di assegnazione di alloggi, a qualsiasi titolo effettuata, a favore di persone che abbisognano di assistenza sanitaria e sociale, il servizio competente, d'intesa con l'Ente gestore, predispone specifico progetto di sostegno e d'intervento al nucleo avente diritto, per attenuare le eventuali situazioni di disagio anche per gli altri assegnatari, con la definizione degli interventi e degli impegni da sottoscrivere in sede di firma del contratto di locazione.

14. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione coloro che, pur essendo utilmente collocati in Graduatoria:
- a) occupano illegalmente o senza titolo un alloggio erp;
 - b) sono stati sfrattati da alloggi erp a causa di morosità, a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi.

I soggetti di cui al punto a) possono rientrare nella procedura di assegnazione trascorsi almeno 24 mesi dal rilascio dell'alloggio erp occupato illegalmente o senza titolo.

Art. 13

Assegnazione di alloggi in deroga per situazioni di emergenza abitativa

1. L'Amministrazione Comunale, in caso di adozione di Graduatoria chiusa, può riservare annualmente una quota degli alloggi, anche da sottrarsi temporaneamente all'erp, che nel corso dell'anno si rendono disponibili, da destinare a nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di emergenza abitativa, in deroga alla Graduatoria, verificata l'assoluta indisponibilità di risorse, anche personali, di possibilità di essere ospitati presso istituti, l'indisponibilità di altri alloggi, l'assenza di una valida rete parentale e/o amicale di supporto e comunque esperita infruttuosamente ogni altra possibilità di soluzione od opportunità.
2. Tale disponibilità deve essere utilizzata per fronteggiare situazioni di mancanza di alloggio dovuto a provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio stesso e, più in generale e prioritariamente, per trovare una risposta abitativa alternativa per il nucleo, o parte del nucleo, la cui situazione familiare sia caratterizzata, in via esemplificativa, da:
 - grave e insanabile conflittualità interna,
 - problematiche relazionali insostenibili se non con gravi conseguenze e ripercussioni con speciale riguardo ai componenti "deboli" del nucleo
 - da maltrattamenti e violenze
 - dall'insorgenza o aggravarsi di condizioni di salute che rendono la situazione abitativa incompatibile con le stesse.
3. I beneficiari delle assegnazioni in deroga alla Graduatoria devono comunque essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'erp.
Le assegnazioni, per le quali si seguono le procedure previste ai relativi articoli, sono provvisorie e prevedono la stipula di un contratto di locazione biennale non rinnovabile, con canone di locazione determinato con gli stessi criteri degli alloggi erp.
4. Le situazioni di emergenza abitativa sono presentate alla Commissione e da questa valutate, sia per la verifica dei presupposti di emergenza che per una graduazione della gravità, sulla base di una relazione tecnico sociale che deve necessariamente accompagnare la presentazione del caso.
5. La Commissione si riunisce, di norma, ogni tre mesi per l'esame e la valutazione delle situazioni di emergenza. In casi di particolare urgenza la Commissione può essere appositamente convocata al di fuori dei termini suddetti.
6. I beneficiari degli alloggi di emergenza possono presentare domanda per l'inserimento nelle Graduatorie chiuse.
7. Qualora non si proceda all'assegnazione definitiva, il locatario deve riconsegnare l'alloggio entro il termine previsto dal contratto. Diversamente si provvede secondo quanto indicato ai commi 4 e 4 bis dell'art. 30 della Legge regionale n.24/2001.

TITOLO II

MOBILITA' NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 14

Criteri generali di gestione della mobilità

1. Per la mobilità sono utilizzati, con priorità sulle nuove assegnazioni, gli alloggi erp sia di risulta che di nuova costruzione, in misura non superiore al 20% degli alloggi che si rendono disponibili prendendo come riferimento multipli di dieci. Tale percentuale può comunque essere aumentata dall'amministrazione comunale con apposito provvedimento.
2. Gli alloggi ubicati al piano terra/rialzato e/o al primo piano o comunque privi di barriere architettoniche, tenendo conto delle eventuali disabilità e/o delle gravi e particolari condizioni di salute, vengono prioritariamente assegnati agli utenti collocati nella Graduatoria di mobilità che necessitino di alloggi senza o con limitate barriere architettoniche.
3. La mobilità degli assegnatari negli alloggi di erp può essere attivata d'ufficio o su richiesta dell'assegnatario, non prima di due anni dall'assegnazione o dall'ultima mobilità, fatte salve gravi e documentate situazioni che saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione.
4. Il nucleo familiare soggetto alla mobilità coincide con il nucleo assegnatario. Il cambio di alloggio dovrà di conseguenza riguardare l'intero nucleo assegnatario che dovrà quindi lasciare completamente libero l'alloggio di provenienza. Qualora ciò non avvenisse si applica quanto disposto dall'art. 34 della L.R. n. 24/2001 per il rilascio forzoso.
5. Non possono essere considerati per la definizione dello standard abitativo dell'alloggio:
 - gli ospiti o i coabitanti esterni al nucleo di cui all'art. 27 comma 5 - della L.R. n. 24/2001, nonché al Regolamento d'uso degli alloggi,
 - coloro che non sono ancora entrati a far parte del nucleo familiare (ai sensi dell'art. 27 - comma 2 - della L.R. n. 24/2001),
 - gli occupanti non regolari dell'alloggio.
6. Non sono ammesse le mobilità con scambio consensuale di alloggi tra assegnatari.

Art. 15

Mobilità d'ufficio

1. La mobilità d'ufficio può essere attivata:
 - per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzo, determinato dal fatto che l'alloggio è occupato da un numero di persone inferiore o uguale allo standard abitativo massimo così come previsto dall'art. 12, comma 10, del presente regolamento, salvo particolari situazioni da valutarsi di volta in volta soprattutto con riguardo a nuclei composti da soli ultrasessantacinquenni;
 - quando si debba procedere alla ristrutturazione complessiva dell'alloggio o dell'edificio;
 - quando, con motivata relazione del Servizio Socio Sanitario, sia stato segnalato al Comune che la permanenza dell'assegnatario nell'alloggio determina un elevato livello di conflittualità con altri inquilini;
 - per affrontare problematiche di morosità per lo più derivanti dall'alto canone di affitto e/o spese gestionali dell'alloggio assegnato, a seguito di accordo su un piano di rientro dalla morosità maturata con l'ente gestore;
 - per recuperare alloggi a piano terra o con limitate barriere architettoniche rispetto a nuclei che abbiano perso nel frattempo i requisiti per l'assegnazione prioritaria degli stessi.

2. L'avvio del procedimento è comunicata agli interessati ai sensi della L. n.241/1990 e successive modifiche.
3. Nel caso di mobilità disposta d'ufficio per esigenze di ristrutturazione: il Comune provvede alle spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e a quelle per il rientro laddove l'assegnatario abbia optato per tale scelta.
Negli altri casi di mobilità disposta d'ufficio, a fronte di un livello ISEE del nucleo inferiore al minimo INPS il Comune contribuisce con una quota del 40% delle spese sostenute per il trasloco.
4. In caso di mobilità proposta per gravi condizioni di sottoutilizzo, a fronte della non accettazione dell'alloggio individuato ai sensi della normativa vigente, all'assegnatario viene applicato il canone maggiorato di cui all'art. 35 della L.R. 24/01 comma 1 lettera d. La clausola di cui al presente comma dovrà essere riportata ed espressamente accettata nel contratto di assegnazione da stipularsi con l'assegnatario

Art. 16 **Mobilità su istanza**

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a), della L.R. n. 24/2001, la mobilità può essere richiesta dall'assegnatario per l'inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, nonché per dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociali o per l'avvicinamento al luogo di lavoro, cura e assistenza.
2. Non viene considerata valutabile la domanda di mobilità da parte di soggetti non in regola con i pagamenti del canone, o in relazione ad altri aspetti contrattuali, o con procedura di decadenza in corso, ad eccezione del caso in cui la situazione di morosità dipenda dal sovradimensionamento dell'alloggio. In tal caso a fronte dell'eventuale possibilità di assegnazione di alloggio adeguato in mobilità, va previamente e necessariamente concordato un piano di rientro dei debiti pregressi, pena l'esclusione dal procedimento di mobilità.
3. La domanda di mobilità deve essere presentata, su apposito modulo predisposto, direttamente all'ufficio preposto o con trasmissione a mezzo del servizio postale.
4. Le assegnazioni avvengono sulla base di una Graduatoria aperta, aggiornata semestralmente, formulata dalla Commissione di cui all'art.2 ed approvata dal Comune.

Art. 17 **Punteggi per la mobilità**

1. Al fine della formazione della Graduatoria i criteri per l'assegnazione dei punteggi fanno riferimento alle seguenti condizioni soggettive ed oggettive:
 - A. disagio abitativo**
 - B. disagio economico**
 - C. condizioni del nucleo**
2. La situazione di **disagio abitativo** deve essere documentata e si considerano le seguenti condizioni con i relativi punteggi:

A. – Condizioni di disagio abitativo	punti
A.1. Presenza nel nucleo di componenti con gravi problemi di salute e/o di autonomia/autosufficienza in alloggio distante dai familiari di supporto per l'assistenza quotidiana o dalle strutture mediche per esigenze di cura, attestato dalle strutture sanitarie	

A.1.1. residente nella città	2
A.1.2. residente nelle frazioni	4
A.2. Assegnatario residente in un alloggio la cui distanza dal posto di lavoro è tale da influire negativamente sulle condizioni di vita per l'insufficienza di collegamenti pubblici rispetto alle esigenze lavorative motivate dal datore di lavoro	2
A.3. Assegnatario che risulti in sovraffollamento rispetto allo standard fissato dal presente regolamento	
A.3.1. da 1 a 2 persone in più	3
A.3.2. da 3 persone, ed oltre, in più	5
Tale condizione deve sussistere da almeno due anni dalla data di assegnazione o dalla precedente mobilità tranne che in caso di nascita o adozione di un bambino/a.	
A.4. Assegnatario residente in alloggio che, per la disposizione degli spazi in relazione alla composizione del nucleo, è tale da influire negativamente sulla qualità di vita del nucleo stesso.	3

3. Per la disamina delle condizioni di **disagio economico** si individuano le seguenti condizioni e relativi punteggi:

B. Condizione di disagio economico	punti
B.1. Assegnatario le cui spese accessorie risultino superiori od equivalenti al canone di locazione. Tale condizione deve essere relazionata dai servizi Socio Sanitari in relazione alle condizioni economico sociali del nucleo assegnatario.	3

4. In relazione alla **composizione del nucleo** si individuano le seguenti condizioni e relativi punteggi:

C. – Condizioni relative alla composizione del nucleo	punti
C.1. Condizioni di salute	da
C.1.1. invalidità superiore al 50% di un componente il nucleo, certificata dall'autorità competente. Il punteggio aumenta in relazione al grado di invalidità secondo il seguente algoritmo: percentuale di invalidità moltiplicata per 9.00 e divisa per 100 = punti da attribuire	4,5 a
C.1.2. gravi problemi di salute di un componente il nucleo, con drastica riduzione della capacità di deambulazione, che richieda l'utilizzo di ausili per la mobilità, certificati dall'autorità competente	9
C.1.3. gravi patologie croniche in alloggio inidoneo, anche in relazione all'età dell'assegnatario, debitamente documentata.	10
C.1.4. presenza di minore di anni 18 con disabilità, riconosciuta e accertata dall'autorità competente	10
C.1.4. presenza di minore di anni 18 con disabilità, riconosciuta e accertata dall'autorità competente	8
C.2. Nucleo familiare composto esclusivamente da una o più persone che abbiano superato i 65 anni e che non svolgano alcuna attività lavorativa:	
C.2.1. anziani oltre 65 anni	5
C.2.2. anziani oltre 75 anni	7

I punteggi delle condizioni A., B. e C. sono cumulabili fra loro. All'interno della condizione A i punteggi sono cumulabili tra loro tranne che nella condizione A.1 e A.2; all'interno della condizione C i punteggi non sono cumulabili tra loro. Anche se relativi a diversi componenti il nucleo.

Art. 18 Assegnazione alloggi in mobilità

1. Previa verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza negli alloggi di erp, le esigenze di mobilità sono soddisfatte con l'assegnazione di alloggi sulla base della Graduatoria ottenuta con l'applicazione dei punteggi di cui all'articolo precedente e avendo a riferimento gli standard abitativi definiti all'art. 11 nonché le caratteristiche più complessive degli alloggi disponibili.
2. Per la mobilità sono proposti agli assegnatari non più di due alloggi, anche in fasi distinte. Si dovranno comunque proporre soluzioni abitative idonee ad eliminare una o più condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio, tenendo conto delle eventuali richieste avanzate dall'assegnatario.
3. Nel caso in cui non vi siano disponibili alloggi rispondenti ai parametri indicati o adeguati ai concorrenti diversamente abili e/o colpiti da gravi e particolari problemi di salute, gli utenti manterranno la collocazione nella Graduatoria, in attesa di disponibilità di alloggio adeguato.
4. Le eventuali indicazioni di preferenza di zona fatte dai richiedenti la mobilità saranno ritenute vincolanti e gli interessati saranno contattati solo se risulteranno alloggi disponibili nella zona indicata.
5. La rinuncia agli alloggi proposti e ritenuti idonei, comporta l'esclusione dalla Graduatoria. L'assegnatario non potrà presentare nuova domanda per i successivi due anni a decorrere dalla data di esclusione, a meno che non intervengano modifiche alle precedenti condizioni.
6. Per quanto non diversamente disciplinato, per l'assegnazione degli alloggi in mobilità si applicano le disposizioni di cui all'art.12 e all'art. 8.

Art. 19

Mobilità intercomunale

1. Per quanto riguarda la mobilità intercomunale, si applica quanto definito dal Tavolo di Concertazione con i Comuni della provincia di Bologna di cui dall'art. 5 - comma 3. lettera c) - della L.R. n. 24/2001. Il Comune, con delibera consiliare, può optare, nell'ambito del Circondario imolese, per una gestione della mobilità anche a livello circondariale, favorendo forme di collaborazione tra i Comuni del Circondario al fine di garantire una maggiore disponibilità di alloggi a favore dei soggetti interessati.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 20

Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento:
 - è abrogato il precedente Regolamento relativo all'Edilizia Residenziale Pubblica per l'assegnazione di alloggi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 25/09/2002. e per la mobilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 25/09/2002;
 - la Graduatoria in essere conserva validità fino alla approvazione della nuova graduatoria formulata in applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento.
3. La Graduatoria per la mobilità rimane in essere e viene aggiornata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
4. Nelle more della prima indizione del Concorso o Avviso pubblico di cui al presente Regolamento, e quindi della relativa nuova Graduatoria, la Giunta Comunale può fare ricorso, per l'assegnazione di ulteriori alloggi, alla facoltà prevista all'art.9 disponendo la definizione di Graduatorie speciali ricavate dall'ultima Graduatoria approvata.
5. La Graduatoria per l'assegnazione formulata ai sensi del presente Regolamento può essere utilizzata, con apposito provvedimento, anche per l'assegnazione di altre tipologie di alloggi.
6. Gli adempimenti di cui ai punti 3 e 4, fino a quando non sarà costituita la nuova Commissione, ai sensi dell'Art. 2 del Presente Regolamento, sono svolti dalla Commissione in essere.